

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

Sopprimere il comma 4.

13. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario.

13. 1. Moroni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato).* — 1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto di asilo può essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto di asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo neces-

sario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

13. 01. Moroni.

(A.C. 5381 - sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE

ART. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè

continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 13 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di ricono-

scimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero *pro capite* determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

ART. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

* 14. 3. Moroni.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

* **14. 4.** Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la propria residenza aggiungere le seguenti: o, in mancanza, quello in cui ha eletto il proprio domicilio.

14. 1. Moroni.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: alla durata fino alla fine del periodo con le seguenti: ai primi quarantacinque giorni.

14. 4-bis. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione e l'assistenza si estendono per tutto il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

14. 2. Moroni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dispongano di redditi propri.

14. 6. Zacchera, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni, entro il termine di novanta giorni, le somme spese dagli stessi nell'applicazione delle incombenze di cui al presente articolo.

14. 7. Zacchera, Lembo.

(A.C. 5381 - sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero per il quale è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo 20 di detto testo unico è equiparato al rifugiato.

15. 1. Moroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire l'effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni rappresentanza italiana all'estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede d'ufficio, anche con il supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità, la rappresentanza italiana provvede d'ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l'Italia e l'ingresso nel territorio italiano.

15. 2. Moroni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(A.C. 5381 - sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante conven-

zioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'auto-sufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 16

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano con le seguenti: il Ministero dell'interno eroga.

16. 1. Lembo, Landi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: statale.

16. 2. Lembo, Landi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis *(Misure di protezione della vita e dell'incolumità personale dell'asi-*

lante) — 1. Il questore adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia, qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell'avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita o l'incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.

16. 01. Moroni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. La definizione delle quote massime di stranieri, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dovrà avvenire anche sulla base del numero delle richieste di asilo accolte ai sensi della presente legge.

16. 02. Armaroli, Lembo, Anedda.

(A.C. 5381 - sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente della Re-

pubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 17

(Disposizioni transitorie).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di diritto di asilo ».

17. 5. Saraceni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* **17. 2.** Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* **17. 3.** Manzione, Scoca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

** **17. 1.** Moroni.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali

punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

** 17. 4. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18
DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 18

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 27.125 milioni annui per l'anno 2001 e lire 29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.

18. 2. La Commissione.

(Approvato)

(Disposizioni finanziarie).

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'attuazione della presente legge si provvede entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio appositamente stanziata a seguito delle variazioni compensative di cui al comma 2 del presente articolo. »

18. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 19. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di rifugiato.

2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere

delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

18. 01. Moroni.

(A.C. 5381 - sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);

considerato che il diritto d'asilo è contemplato dall'articolo 10 della nostra Costituzione e da numerose Convenzioni internazionali;

premesso che tale provvedimento ha lo scopo di permettere l'ingresso e il soggiorno a persone straniere, che non possono godere liberamente dei loro diritti nei paesi di origine;

tenuto conto dell'importanza di permettere l'ingresso e il soggiorno solo alle persone che ne hanno effettivamente bisogno e diritto, escludendo soggetti che hanno commesso, nei loro paesi d'origine, atti terroristici, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità;

considerata la necessità di tenere ben separato e distinto il provvedimento in esame con quello relativo alla modifica del Testo Unico delle norme sull'immigrazione, evitando confusione e tentativi di allargamento delle maglie per permettere un'ulteriore entrata di extracomunitari;

impegna il Governo

a vigilare sull'applicazione rigorosa delle norme da parte delle autorità interessate alla verifica delle richieste di asilo, affinché vengano aiutate persone realmente meritevoli di intervento e vengano esclusi quei soggetti che non rientrano nei parametri del provvedimento in questione.

9/5381/1. Lembo, Migliori.

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);

tenuto conto che nel testo del provvedimento sono richiamati i compiti che gli enti locali devono svolgere in materia di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati;

constatata l'importanza di conoscere i punti di vista e le proposte degli enti locali in materia di accoglienza e di assistenza nei confronti dei rifugiati, considerando il loro ruolo diretto nei confronti degli stessi;

premesso che è quanto mai necessario che tutti gli oneri relativi alle misure di assistenza e di integrazione dei rifugiati debbano essere a carico dello Stato e non degli enti locali;

impegna il Governo

a tenere nella giusta considerazione le valutazioni delle regioni e dei comuni per quanto concerne l'applicazione delle norme del provvedimento in questione;

a far sì che lo Stato intervenga rapidamente nell'adempimento dei propri oneri.

9/5381/2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Migliori, Lembo.

**MOZIONE PISANU ED ALTRI N. 1-00513 SULL'ACQUISTO
DI UNA QUOTA DEL CAPITALE DELLA TELEKOM SERBIA**

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premesso che:

il 16, 17, 18 febbraio 2001 il quotidiano *La Repubblica* ha pubblicato una documentata ricostruzione dell'*affaire* Telecom Italia-Telekom Serbia;

la smentita del Ministro degli affari esteri Dini, pubblicata da *La Repubblica* del 16 febbraio 2001 (« Non mi sono mai occupato, né nessuno mi ha mai parlato di questo affare.... Lo appresi a contratto firmato, dai giornali ») appare francamente incredibile, considerato che si trattò di una gigantesca transazione internazionale tra due aziende di Stato, operanti per giunta in un settore strategico. Peraltro il ministro Dini ha successivamente dichiarato alla Camera dei deputati, contraddicendosi palesemente: « Le fonti di informazione del ministero degli affari esteri furono essenzialmente i giornali serbi, in particolare *Nin* e *Nasaborba*, che ne parlarono nel febbraio del 1997, e le indicazioni di massima che la stessa Stet fornì, sempre nel febbraio del 1997, alla nostra direzione generale degli affari economici. Che l'informativa — e soltanto l'informativa — ci fosse pervenuta nel corso delle ultime fasi del negoziato emerge chiaramente da una comunicazione del nostro ambasciatore a Belgrado che nel febbraio del 1997 faceva stato di voci che egli riferiva con riserva circa l'eventuale conclusione dell'acquisto da parte della Stet di una quota dell'ente serbo delle telecomunicazioni ».

lo stesso onorevole Dini, di fronte ad un rapporto della Cia dell'aprile 1999 che sollevava la questione dell'affare Telecom, accusò l'agenzia americana di « cercare di screditare chi sostiene a volte posizioni negoziali diverse da Washington »;

tale transazione è stata compiuta in ispregio della posizione internazionale ufficiale dell'Italia, quasi ponendo in essere una opposta e dissimulata linea strategica nei confronti della ex Jugoslavia;

la transazione stessa non sembra essere stata dettata dagli interessi economici dell'Italia, anche a prescindere dai diritti degli azionisti, ma dal perseguimento di occulti interessi politici, sotto la spinta di forti pressioni lobbistiche;

il sospetto che la transazione nascondesse anche tangenti a favore di vari soggetti variamente implicati o a vantaggio personale del dittatore comunista Milosevic oppure celasse comunque un indiretto aiuto al rafforzamento del suo regime, fu chiaramente prospettato da importanti organi di stampa e da autorevoli parlamentari mediante interrogazioni e dichiarazioni coeve alla nascita del primo Governo D'Alema;

la ridda di voci, accuse, smentite, precisazioni, innescate dagli articoli de *La Repubblica* e coinvolgenti ormai le più alte cariche italiane e serbe, è tale da chiamare pesantemente ed intollerabilmente in causa la credibilità, se non addirittura la moralità, del Governo italiano e del suo Ministro degli affari esteri;

l'affaire ha ormai assunto rilievo penale, dal momento che la procura della

Repubblica di Torino starebbe indagando per falso in bilancio, corruzione e peculato, giacché i dirigenti della Telecom erano effettivamente pubblici ufficiali o almeno incaricati di pubblico servizio ed il denaro impiegato nell'operazione era denaro pubblico, nonché di azionisti privati;

le polemiche non riguardano solo l'Italia, ma anche la Grecia, che tramite l'Ote acquistò insieme a Telecom Italia il 49 per cento di Telekom Serbia, subordinandosi però alla trattativa gestita in termini sostanzialmente privatistici dal dittatore Milosevic e dal direttore generale di Telecom Italia, Tomaso Tommasi di Vignano;

sono già state disposte dalla magistratura torinese le rogatorie per accedere ai conti della *Paribas* di Francoforte e della *Barclays Bank* di Londra, dove furono accreditati rispettivamente circa 16 milioni di marchi tedeschi a beneficio della banca *Nestatw securities limited* e circa un milione-settecentomila marchi alla *Weil Gotshall&Manges*: tutto denaro versato dalla Stet, la finanziaria pubblica dell'Iri che controllava Telecom prima della privatizzazione, benché, stando al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2001, non vi fosse « alcuna competenza diretta del consiglio d'amministrazione della Stet in ordine all'acquisizione », effettuata, secondo lo stesso comunicato, da *Stet International Netherlands*, società di diritto olandese controllata da *Stet International* a sua volta controllata da *Stet Società Finanziaria Telefonica*, all'epoca posseduta com'è noto dall'Iri, controllato dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: dunque fu utilizzata una società d'infimo livello per portare a termine un'operazione di primaria importanza e d'eccezionale impatto sulla politica estera italiana;

sui suddetti conti bancari la greca Ote avrebbe versato altro denaro e per tale versamento starebbero indagando i giudici di Atene;

l'Espresso del 7 dicembre 2000, anticipando di settanta giorni *La Repubblica*, pubblicò un lungo articolo nel quale ri-

cordava che i dettagli dell'acquisto della quota di Telekom Serbia erano stati concordati il 15 gennaio 1997 in un incontro riservato, tenuto a Belgrado tra il direttore generale della Telecom, Tomaso Tommasi di Vignano (che appena due settimane dopo sarà nominato amministratore delegato al posto di Ernesto Pascale) e Milosevic;

al vertice di Rambouillet il segretario di Stato Usa, signora Albright, diede al ministro Dini dell'« Oudini dei serbi », accusandolo di scambiare documenti con la delegazione di Belgrado;

Boris Tadic, attuale Ministro delle telecomunicazioni serbo, ha dichiarato che « le trattative furono a tal punto nascoste agli occhi dell'opinione pubblica che perfino oggi facciamo fatica a recuperare informazioni sui momenti chiave della vicenda »; e inoltre che « Milosevic utilizzò il denaro incassato con Telecom per mantenere la pace sociale. E lo spese fino all'ultima moneta. Oggi nelle nostre casse non è rimasto un solo marco del miliardo e 568 milioni di marchi incassati allora (circa 1.568 miliardi di lire) »;

secondo lo stesso Tadic, inoltre, sarebbero numerose le prove o gli esempi di corruzione tuttora in atto attraverso le forniture alla Telekom Serbia da parte di Telecom Italia, che riservatamente lo avrebbe messo a parte di « timori per l'incolumità personale dei *manager* italiani presenti a Belgrado »;

risulta avviata dal Governo di Belgrado un'inchiesta ufficiale sui possibili comportamenti finanziari scorretti di Telekom Serbia. L'inchiesta durerà un mese, ed alla fine il Governo serbo non esclude di chiedere un arbitrato internazionale. In proposito, il vice premier serbo Vuk Obradovic, che è anche capo della commissione di controllo delle privatizzazioni nelle imprese di Stato, ha dichiarato che saranno esaminate attentamente tutte le procedure per questa privatizzazione e verranno resi pubblici « molto presto tutti gli atti criminali nel settore economico e finanziario serbo negli ultimi dieci anni »;

in una dichiarazione, rilasciata il 19 febbraio 2001, l'europarlamentare onorevole Benedetto della Vedova ha affermato: « Il 14 dicembre del 1998, durante il dispiegamento delle forze di Milosevic in Kosovo (amministratore delegato di Telecom Italia è Franco Bernabé, presidente Bernardino Libonati: siamo in piena gestione Ifil del gruppo delle telecomunicazioni), all'assemblea degli azionisti, insieme con Gianfranco Dell'Alba, chiedo formalmente conto della partecipazione in Telekom Serbia, partecipazione, dico, che rappresentava una gravissima compromissione della società con il regime di Milosevic e che poteva creare un grave danno a una azienda internazionalizzata come Telecom. Bernabé non proferisce parola sull'argomento e Libonati cerca continuamente di interrompermi affermando che non si trattava di questioni inerenti all'azienda. Erano così poco »inerenti all'azienda«, che nel bilancio dell'anno successivo del gruppo telefonico, il 1999, la partecipazione in Telekom Serbia viene valutata in appena 200 milioni di dollari (circa 400 miliardi di lire), contro i 900 miliardi del costo dell'accordo concluso un anno prima »;

la vicenda Telecom Italia-Telekom Serbia dimostra che la cosiddetta diplomazia degli affari può procurare anche cattivi affari e peggiore politica, e talvolta affondare nella corruzione e nell'intrigo perché il fatto di finanziare Milosevic, quando il regime era alla bancarotta, ricavandone discredito e danno, costituisce una gravissima responsabilità per i Ministri implicati e per il Governo di cui facevano parte:

impegna il Governo

al di là delle comunicazioni rese il 28 febbraio 2001 e alla luce del dibattito seguitone, a presentare immediatamente alla Camera dei deputati una relazione scritta che precisi quanto segue:

1) per quali ragioni un'operazione di così grande portata economica e di così gravi implicazioni politiche sia stata affidata, come hanno ammesso il Presidente

del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla *Stet International Netherlands*, società di diritto olandese controllata da *Stet International spa*, a sua volta controllata da *Stet Società Finanziaria Telefonica*, all'epoca controllata dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e successivamente fusa con Telecom Italia»;

2) chi furono i percettori finali dei versamenti effettuati dalla Stet sui conti della *Paribas* di Francoforte e della *Barclays Bank* di Londra, a quale cifra ammontavano esattamente ed a quale titolo furono realmente disposti;

3) quali attività svolse la Ubs di Zurigo ed in base a quali elementi, in veste di *advisor*, avrebbe stimato in circa 900 miliardi di lire il valore, sicuramente inferiore, del 29 per cento di Telekom Serbia acquistato da Telecom Italia;

4) se è vero che tale partecipazione sia stata iscritta in bilancio per 400 miliardi di lire, cioè meno della metà, e per quali motivi;

5) l'ammontare esatto delle somme sborsate direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo (per esempio: prezzo, consulenze, mediazioni, cambio, tasse) da Stet e/o da Telecom per l'acquisizione di Telekom Serbia e se le cifre stesse corrispondano a quelle iscritte a fronte nei bilanci Stet e Telecom;

6) per quali ragioni l'amministratore delegato di Telecom Italia, Tomaso Tommasi di Vignano, firmatario dell'acquisto di Telekom Serbia, disattese il rapporto della società di revisione *Coopers & Lybrand* che bocciò il primo bilancio della Telekom Serbia « privatizzata » perché vi si sovrastimavano gli utili e il capitale;

7) se debba considerarsi, secondo le affermazioni di Tomaso Tommasi di Vignano, « una normale commissione per una prestazione professionale » la parcella di 960 mila marchi riconosciuta al conte

Gianni Vitali « compagno di caccia di Milosevic », come rivelato dal *Wall Street Journal*;

8) se esistano davvero delle clausole segrete del contratto Telecom Italia-Telekom Serbia, rientranti in un giro di tangenti europee ideato dal regime di Belgrado nel 1997, come confermato dal giornale spagnolo *La Vanguardia*; quale sia il loro eventuale contenuto; se e per quali motivi i responsabili di Stet e Telecom le abbiano celate non solo agli organi societari, ma anche ai Ministri competenti e controllanti;

9) il ruolo svolto da Dyocilo Maslovaric, intermediario dell'affare Telecom al tempo in cui era ambasciatore di Milosevic presso la Santa Sede, ma già interrogato dalla magistratura italiana;

10) se risponde a verità che il Governo di Belgrado pose il segreto di Stato sul contratto di vendita e quali ne furono i motivi che sicuramente dovettero essere notificati al Governo italiano;

11) se corrisponde a verità quanto dichiarato dall'ex ambasciatore jugoslavo presso il Vaticano, Maslovaric, secondo cui la tangente di 32 miliardi sarebbe stata pagata dai serbi a consulenti inglesi, mentre gli italiani « hanno pagato la Ubs svizzera »;

12) a chi si riferiva il presidente jugoslavo Milosevic, quando affermò, che il denaro della tangente fu destinato « a quei mafiosi di italiani ». Circostanza questa ribadita, secondo indiscrezioni di stampa, dal Maslovaric nel corso del menzionato interrogatorio;

13) se risulta agli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri competenti o dell'Iri o della Telecom una qualche documentazione scritta, di qualsiasi natura, comprovante, come dovuto per legge, che la Telecom e/o la Stet informarono le autorità di Governo e se ne ricevettero eventuali risposte;

14) come hanno potuto i responsabili politici e amministrativi, che avrebbero

dovuto essere informati, chiamarsi fuori dalla vicenda, rendendo le seguenti dichiarazioni, sorprendenti alla luce dei fatti:

Tomaso Tommasi di Vignano (amministratore delegato di Telecom): « Di tangenti, di beghe internazionali, di problemi interni della Serbia, io non so assolutamente nulla. Ho condotto una trattativa molto complessa durata circa tre anni e mezzo e della quale ho sempre reso conto a chi di dovere... Io non ho mai parlato dell'operazione con Dini, ma con il ministero degli affari esteri inteso come struttura »;

Lamberto Dini (Ministro degli affari esteri): « Noi della Farnesina siamo completamente estranei. Né io né il ministero ci siamo occupati di queste cose. Sono assolutamente all'oscuro. L'ho saputo dai giornali, a contratto firmato e me ne rallegrai ... Sono cose che possono chiarire solo i Ministri dell'epoca. Io posso parlare per me, non di altri »;

Guido Rossi (Presidente di Telecom): « Sono sconcertato »;

Romano Prodi (Presidente del Consiglio dei ministri): « Non risulta che sia mai stata presentata un'interrogazione a riguardo ... Confermo che agli atti non mi risulta alcuna interrogazione giacente perché a me risultava evasa »;

Antonio Maccanico (Ministro per le riforme istituzionali): « All'epoca dei fatti non avevo nessuna competenza nel settore telefonico né me ne sono mai occupato »;

Piero Fassino (Sottosegretario agli affari esteri): « Dell'affaire Telekom Serbia non ho mai saputo nulla, se non dai giornali »;

Enrico Micheli (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri): « Non ho mai ricevuto notizia o qualsivoglia comunicazione dell'acquisizione di una quota di Telekom Serbia da parte di *Stet International Netherlands*, trattandosi di una questione di carattere aziendale, che come tale esulava totalmente dal mio ruolo e dalle mie competenze ».

(1-00513) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volontè ».

(28 febbraio 2001)

**MOZIONE SELVA ED ALTRI N. 1-00514 SULL'ADOZIONE
DI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI E SULL'ESERCIZIO
DEL POTERE DI NOMINA DA PARTE DEL GOVERNO**

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premessi che:

la XIII Legislatura è oramai giunta a conclusione, come dimostrano le numerose ed autorevoli notizie che, anche in questi ultimi giorni, hanno riferito di un imminente scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica;

in questa fase di fine legislatura il Governo appare particolarmente impegnato nell'esercitare deleghe — anche attribuite da leggi di recentissima approvazione — e nell'eseguire nomine di alti dirigenti pubblici;

per quanto riferito al punto precedente, l'operato dell'attuale Governo appare unicamente improntato a giungere alla messa a punto di un quadro legislativo e di un apparato dirigenziale, le cui caratteristiche non sembrano, in alcun caso, essere definite in funzione delle reali esigenze di amministrazione della cosa pubblica, ma al fine dell'obiettivo di recare impedimento all'azione del futuro Governo;

nelle ultime settimane, più di un Ministro ha proceduto alla nomina di alti dirigenti pubblici, che sono stati chiamati a ricoprire incarichi di primaria importanza con contratti di durata settennale, mentre nuove ed altrettanto numerose ed

importanti nomine sono annunciate ed attese per i pochi giorni che ancora ci separano dalla fine della legislatura;

l'affannosa corsa a procedere a nuove nomine dirigenziali sta creando veri e propri conflitti istituzionali, come accaduto nel caso del ministero delle politiche agricole e forestali, per il quale il dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio ha richiesto (con lettera del 26 febbraio ultimo scorso, firmata d'ordine dal Presidente del Consiglio) al ministero di grazia e giustizia, di procedere alla pubblicazione, in *Gazzetta ufficiale*, di un regolamento che consenta la riorganizzazione degli uffici del dicastero agricolo e che è in attesa di giudizio da parte della Corte Costituzionale, per una questione di legittimità sollevata, lo scorso anno, dalla Corte dei conti;

l'esercizio di deleghe, anche contenute in leggi di recentissima approvazione, sta conducendo all'emanazione frettolosa di norme che, anche quando riferite a questioni di prioritaria importanza, risultano chiaramente insufficienti e parziali sotto il profilo dei contenuti;

il forzato esercizio di deleghe da parte del Governo è emblematicamente rappresentato dall'approvazione, avvenuta nella seduta di martedì 27 febbraio 2001, della proposta di legge contenuta nell'AC 7115-B, dove, tra le altre cose, è contenuta la delega al Governo per procedere ad una sostanziale « riscrittura » del complesso delle norme che regolano lo svolgimento

delle attività agricole e per esercitare la quale risulta che il Ministro delle politiche agricole e forestali abbia previsto la presentazione di ventisei schemi di decreti legislativi, da emanare prima della fine della Legislatura:

impegna il Governo:

a non approvare schemi di decreti legislativi che, a causa dell'imminente conclusione della legislatura, non possano essere esaminati, nei tempi e nei modi dovuti, dalle competenti Commissioni parlamentari;

a limitare l'attività di nomina di dirigenti pubblici e di presidenti di enti, istituti ed agenzie ai soli casi in cui dette nomine si riferiscano a mandati e/o a posizioni che non siano di nuova istituzione e che siano in scadenza nel periodo antecedente lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

(1-00514) « Selva, Armaroli, Porcu, Berselli, Volontè, Benedetti Valentini, Pisanu, Cola, Pace, Pagliarini, Follini, Lembo, Mazzocchi, Malgieri ».

(1° marzo 2001).